

FROM - FONDAZIONE PER LA RICERCA OSPEDALE DI BERGAMO – ENTE DEL TERZO SETTORE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001)

Documento aggiornato approvato dal Consiglio di Amministrazione
Con delibera del 24/07/2025

1/88

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Introduzione

PREMESSA

Attraverso il presente documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FROM – Fondazione per la ricerca Ospedale di Bergamo – Ente del Terzo Settore (di seguito anche “FROM” o “Fondazione”) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “D.Lgs. 231/01” o “Decreto”), la Fondazione intende perseguire le seguenti finalità:

- assicurare un sistema strutturato e organico di protocolli gestionali e di controllo, che integri e valorizzi i presidi già in essere, atto a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, nonché a rendere più efficace il sistema di controllo complessivo della Fondazione;
- promuovere e diffondere una cultura di impresa improntata alla legalità, eticità, correttezza e trasparenza delle attività nonché una cultura del controllo che governi tutte le fasi decisionali e operative dell’attività sociale;
- sensibilizzare e informare i Destinatari (come di seguito individuati) della rilevanza del D.Lgs. 231/01 circa:
 - l’oggetto e l’ambito di applicazione della richiamata normativa;
 - le sanzioni che possono ricadere sulla Fondazione e sull’autore del comportamento illecito nell’ipotesi di perpetrazione dei reati e degli illeciti amministrativi sanzionati dal D.Lgs. 231/01;
 - l’esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con sanzioni disciplinari e/o contrattuali;
- in generale, assumere le iniziative necessarie, mediante gli opportuni interventi, al fine di prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività sociali.

Il presente documento intende illustrare e descrivere l’approccio metodologico utilizzato per l’adozione del Modello, nonché le sue principali componenti e relativi contenuti.

1. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione ai sensi del D.Lgs. 231/01 (di seguito anche il “Modello”) si compone di:

- **Parte Generale**, che descrive i contenuti del Decreto, illustra sinteticamente i modelli di governo dell’ente, di organizzazione e gestione della Fondazione, la funzione e i principi generali di funzionamento del Modello, nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso;
- **Parti Speciali**, che descrivono, per ciascuna area di attività aziendale soggetta a potenziale “rischio 231”, le fattispecie di reato rilevanti, i principi comportamentali da rispettare, nonché i presidi di controllo da assicurare per la prevenzione dei rischi.

Il Modello comprende inoltre i seguenti documenti (di seguito definiti nel loro complesso anche “Allegati”), che ne costituiscono parte integrante:

- il catalogo dei reati (Allegato 1);
- il Codice Etico (Allegato 2);
- l’organigramma della Fondazione (Allegato 3).

2. DESTINATARI

Le regole e le disposizioni contenute nel Modello e nei suoi Allegati si applicano e devono essere

rispettate da coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo per la Fondazione, dai dipendenti, nonché da coloro i quali, pur non appartenendo alla Fondazione, operano su mandato della medesima.

Sono quindi “Destinatari” del presente Modello:

- soggetti in posizione “apicale”: i titolari di qualifiche formali (di direzione, rappresentanza, gestione e controllo della Fondazione o di una sua unità organizzativa) e tutti coloro che esercitano le relative funzioni anche solo di fatto;
- soggetti “subordinati”: tutto il personale della Fondazione, in forza di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale (compresi stagisti, collaboratori legati da contratti a termine, collaboratori a progetto), ancorché distaccati all'estero;
- chiunque agisca in nome e per conto della Fondazione sotto la sua direzione e vigilanza a prescindere dal vincolo di subordinazione.

Ai soggetti esterni quali collaboratori, consulenti, fornitori, *partner* commerciali e altre controparti contrattuali in genere, FROM richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dai principi etici adottati dalla Fondazione, tramite la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali che assicurino l'impegno al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 231/01, dei principi di comportamento e delle linee di condotta adottati dalla Fondazione.

Il Modello ha l'obiettivo di: i) rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione pienamente consapevoli del rischio di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, in un illecito sanzionabile sia sul piano penale che su quello amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Fondazione; ii) ribadire che la Fondazione reprime e condanna in maniera decisa i comportamenti contrari alle disposizioni di legge vigenti ed ai principi affermati nel Codice Etico e nel Modello attuando tutte le misure idonee a prevenire tali comportamenti; iii) consentire alla Fondazione, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte generale

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, riguarda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Fondazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica delineandone i principi generali e i criteri di attribuzione.

Tale Decreto intende adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali:

- Convenzione di Bruxelles del 26/07/95 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione del 26/05/97 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17/12/97 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come Fondazione, associazioni, consorzi, ecc.) per i reati elencati nel Decreto stesso e commessi nel loro interesse o vantaggio. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

L'art. 5 del suddetto Decreto ritiene l'ente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Fondazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (rientrano in questa categoria i c.d. "soggetti apicali", a titolo esemplificativo: amministratori, rappresentanti legali, responsabili operativi con autonomia finanziaria e funzionale);
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (rientrano in questa categoria i c.d. "soggetti subordinati" quali tutti i dipendenti e tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse della Fondazione, a titolo esemplificativo: agenti, collaboratori esterni e parasubordinati).

Gli elementi costitutivi dell'interesse e del vantaggio dell'ente, contemplati nell'art. 5, quali criteri di ascrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, hanno valenza alternativa e significati diversi.

L'interesse esprime la direzione finalistica delittuosa della persona fisica, verificabile in una prospettiva *ex ante* ("a monte" dell'evento): l'interesse attiene al tipo di attività che viene realizzata e deve, pertanto, trovare una perfetta incidenza nell'idoneità della condotta a cagionare un beneficio per l'ente, senza richiedere che l'utilità venga effettivamente conseguita. Il vantaggio è il risultato materiale dell'azione delittuosa e assume quindi connotati oggettivi potendo essere conseguito dall'ente, anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse ed è dunque verificabile solo *ex post*.

1.2. I reati previsti dal Decreto

Le fattispecie di reati a cui si applica la disciplina in esame (c.d. “reati presupposto”), sono attualmente le seguenti: (a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro Ente Pubblico, (b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, (c) reati in materia societaria (ivi compreso il reato di “corruzione tra privati”), (d) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, (e) reati contro la personalità individuale, (f) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, (g) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, (h) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, (i) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; (j) reati transnazionali, (k) delitti informatici e di trattamento illecito di dati, (l) delitti in materia di violazione del diritto di autore, (m) delitti contro l’industria e commercio, (n) delitti di criminalità organizzata, (o) reati di peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione e induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione, (p) reati di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, (q) reati ambientali, (r) delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), (s) razzismo e xenofobia, (t) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, (u) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, (v) reati tributari, (w) contrabbando, (x) delitti contro il patrimonio culturale, (y) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici; (z) reati transnazionali.

Si rinvia all’**Allegato 1** (Catalogo dei reati) per una descrizione di dettaglio dei reati previsti dal Decreto e dalle successive modifiche ed integrazioni.

1.3. Le sanzioni previste

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a. sanzioni pecuniarie;
- b. sanzioni interdittive;
- c. confisca;
- d. pubblicazione della sentenza di condanna.

L’accertamento della responsabilità dell’Ente, nonché la successiva determinazione dell’an e del quantum della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali discende la responsabilità amministrativa.

a. Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato. La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
- attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente).

Il giudice determina il numero delle quote considerando: (i) la gravità del fatto costituente reato, (ii) il grado di responsabilità della Fondazione, (iii) l’attività dalla medesima posta in essere per

eliminarne o attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti ed, infine, (iv) le condizioni economiche e patrimoniali della Fondazione al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

b. Sanzioni interdittive

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

Le sanzioni interdittive si applicano solo se espressamente previste per l'illecito amministrativo per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

In sede di applicazione di tali pene, il giudice analizza la particolare attività svolta dall'ente, al fine di determinare il livello di invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Tale categoria di sanzioni ricomprende le seguenti misure:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave. La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo nei casi di: reiterazione del fatto delittuoso, profitto di rilevante entità, reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

c. Confisca

È una sanzione obbligatoria, principale e generale da disporsi con la sentenza di condanna (art. 19 del

Decreto) e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. In realtà il Decreto prevede altre forme di ablazione patrimoniale, pur in assenza di sentenza di condanna. La prima ipotesi è contemplata dall'art. 6 comma 5 del Decreto il quale prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile, in virtù della prova liberatoria fornita, dell'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale; in tal caso, la confisca ha funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto ed ha carattere preventivo cioè neutralizza ogni rischio oggettivo connesso alla ricaduta del profitto nella sfera dell'ente.

L'art. 15, comma 4 del Decreto prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa allorché questa sia disposta da parte del commissario giudiziale ed in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente quando ricorrono i requisiti previsti (l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può causare un grave pregiudizio alla collettività o l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare gravi ripercussioni sull'occupazione).

d. Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.4. Le condizioni esimenti

L'Ente risulta responsabile nella sola ipotesi in cui il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso dell'Ente", da un lato, ovvero da soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali, dall'altro. Sul punto, giova evidenziare che:

- ricorre il concetto di "interesse", nella valutazione soggettiva del comportamento, laddove il reato è diretto ad ottenere una determinata utilità per l'Ente indipendentemente dal fatto che detta utilità venga effettivamente conseguita o meno (valutazione ex ante);
- ricorre il concetto di "vantaggio", nella valutazione oggettiva del comportamento, laddove il reato ha consentito di ottenere un risultato positivo, a prescindere dal fatto che l'utilità per l'Ente fosse stata preventivata (valutazione ex post).

Aspetto caratteristico del D.Lgs. 231/01 è l'attribuzione di un valore "esimente" ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione. L'ente, infatti, non risponde dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di uno dei soggetti apicali se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dotato di autonomi poteri di iniziativa e

- controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
 - il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente stesso è tenuto.

La responsabilità amministrativa della Fondazione è in ogni caso esclusa, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/01), se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.5. Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di categoria

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/01 prevede che “i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, possono formulare, entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati”.

Il presente Modello è stato redatto tenendo conto delle indicazioni delle “Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001” a cura di Confindustria aggiornato Giugno 2021 approvate dal Ministero della Giustizia.

2. IL MODELLO ADOTTATO DA FROM

2.1. Le attività svolte dalla Fondazione

Obiettivo di FROM è valorizzare, ottimizzare ed estendere le potenzialità di ricerca a tutti i settori dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII, trasferire prontamente i risultati della ricerca nella pratica clinica e, quindi, migliorare la qualità della cura e della salute. Per queste ragioni, la mission di FROM si riassume in tre punti fondamentali:

- 1 - elaborare e promuovere programmi di ricerca clinica in collaborazione con l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in ambito nazionale ed internazionale,
- 2 – gestire programmi di formazione per la ricerca professionale rivolta a tutti gli operatori,
- 3 - acquisire risorse umane e finanziarie per l'attuazione delle finalità istituzionali.

2.2. La struttura societaria ed organizzativa

La governance di FROM è costituita dai seguenti organi:

- Assemblea dei partecipanti (fondatori e sostenitori)
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente
- i due Vice Presidenti
- Comitato scientifico
- Organo di Controllo

Sono inoltre previste le figure del Direttore Operativo e del Direttore Scientifico.

I principali strumenti di governance e di controllo interno di cui la Fondazione si è dotata e di cui si è tenuto conto nella predisposizione del presente Modello, possono essere così riassunti:

- lo Statuto, che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo della Fondazione volte ad assicurare il corretto svolgimento delle attività;
- l'organigramma dell'ente, che rappresenta la struttura organizzativa della Fondazione, definendo le aree di competenza, le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse funzioni aziendali;
- le procure, che conferiscono i necessari poteri di rappresentanza e di firma, in conformità alle responsabilità organizzative e gestionali attribuite;
- il corpo normativo e procedurale volto a regolamentare i processi aziendali rilevanti.

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, riveste inoltre un ruolo fondamentale l'assetto organizzativo della Fondazione, in base al quale sono individuate le strutture organizzative, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità alle stesse attribuite.

Per quanto riguarda l'organizzazione generale della Fondazione e delle diverse funzioni aziendali si veda l'organigramma di FROM (Allegato 3) per la rappresentazione grafica dell'intera struttura organizzativa.

2.3. Le finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di FROM

FROM ha adottato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo parallelamente all'emanazione di un Codice Etico (tra l'altro già adottato e diffuso in data 8 marzo 2023), ritenendo che l'insieme di tali documenti, al di là delle prescrizioni di Legge, costituisca un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione dei propri dipendenti e degli altri soggetti alla stessa legati (collaboratori, consulenti, ecc.). Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira FROM nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il Codice Etico esprime le linee-guida, i principi etici e di deontologia che la Fondazione riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi di FROM. Il Codice Etico racchiude, tra l'altro anche principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e, pertanto, deve essere considerato come parte integrante del presente Modello.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'Organo Amministrativo di FROM, nell'approvare il Modello, ha nominato l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), attribuendogli i compiti stabiliti dal Decreto. L'Organismo di Vigilanza può farsi assistere da altri soggetti. Per maggiori dettagli sull'Organismo di Vigilanza si rimanda all'apposito capitolo nel presente Modello.

Il Modello rappresenta il risultato dell'applicazione metodologica documentata dei criteri di identificazione dei rischi, da un lato, e di individuazione dei protocolli per la programmazione, formazione ed attuazione delle decisioni della Fondazione, dall'altro.

Nell'ottica di un processo di adeguamento continuo ai mutamenti societari, alle esigenze in divenire del mercato ed all'evoluzione normativa di riferimento, il Modello è volto ad imporre un sistema

compatibile con la struttura societaria, così da integrarsi efficientemente con l'operatività aziendale, ma nello stesso tempo fermamente rivolto al perseguimento dei rigorosi principi finalistici che lo animano.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre tutti quei soggetti che siano in posizione apicale, gli Amministratori, i dipendenti, nonché coloro che operano per FROM, quale che sia il rapporto, anche temporaneo che li lega alla stessa, ad acquisire la sensibilità necessaria per percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività ed insieme comprendere la portata, non solo personale ma anche societaria, delle possibili conseguenze connesse, in termini di sanzioni penali ed amministrative.

A tal fine, FROM si propone, con l'adozione del Modello, di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta, e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed al Codice Etico di FROM.

2.4. Il processo di formalizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di FROM

Il processo di costruzione del Modello si è sviluppato attraverso le fasi nel seguito riportate, basandosi sull'analisi della struttura societaria e organizzativa, nonché sugli strumenti di *governance* e controllo interno della Fondazione.

1. Identificazione delle “attività sensibili”, ovvero delle attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente configurarsi le condizioni, le occasioni e/o i mezzi per la commissione dei reati previsti dal Decreto.
2. Rilevazione dei presidi organizzativi e di controllo implementati dalla Fondazione, con la finalità di valutare la loro capacità di prevenire, ovvero individuare situazioni di rischio rilevanti ai fini del Decreto.
3. Identificazione, in presenza di punti di debolezza, delle necessarie azioni di miglioramento.
4. Il sistema di controllo è stato esaminato prendendo in considerazione i seguenti presidi *standard* di prevenzione:
 - esistenza di regole formalizzate;
 - esistenza di un sistema di poteri e di livelli autorizzativi coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
 - rispetto del principio di separazione dei compiti;
 - esistenza di adeguati meccanismi specifici di controllo;
 - tracciabilità delle attività e dei controlli.

Le attività relative alle fasi 1, 2 e 3 sono state condotte attraverso l'analisi approfondita del contesto in cui opera FROM.

Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione alle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, è stata effettuata un'analisi volta a valutare il sistema di gestione del rischio già implementato dalla Fondazione sulla base della normativa di riferimento.

5. Al termine delle attività sopra descritte, è stato definito il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di Confindustria ed adattato alla realtà di FROM.
6. Il Modello così strutturato è stato infine attuato attraverso: a) la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; b) la nomina dell'Organismo di Vigilanza preposto alla verifica dell'effettiva attuazione e osservanza del Modello; c) la definizione di un sistema disciplinare avverso alle eventuali violazioni del Modello; d) la diffusione dei contenuti del Modello attraverso attività di formazione e informazione dei Destinatari.

2.5. Le attività aziendali sensibili identificate in FROM

Come indicato, la predisposizione del Modello di FROM ha preso avvio dall'individuazione delle attività poste in essere dalla Fondazione e dalla conseguente identificazione dei processi e delle attività aziendali "sensibili" per la realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto.

Tale attività è stata condotta secondo una metodologia basata sull'analisi del rischio (c.d. *risk assesment*) identificando i rischi a cui le attività poste in essere dalla Fondazione sono esposte in relazione ai reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 consentendo la costruzione di una matrice "Attività aziendali – Reati presupposto 231".

La fase successiva ha previsto l'assegnazione di un valore specifico alle attività individuate in relazione al potenziale reato presupposto sulla base di due componenti:

- la probabilità di accadimento dell'evento;
- l'impatto/danno in termini di conseguenze provocate dall'evento dannoso.

L'attività di risk assesment ha comportato individuazione dei rischi associati ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 valutandone, per ogni attività svolta dalla Fondazione FROM, la tipologia, l'entità e le criticità associate.

I reati presupposto previsti dalla normativa 231 sono stati classificati in tre diverse tipologie ("reati non ipotizzabili", "reati remoti" e "reati possibili") sulla base delle caratteristiche dell'attività svolta dalla Fondazione FROM in termini di oggetto sociale, organizzazione interna ed attività operative svolte.

- Reati non ipotizzabili (se non eventualmente in concorso con l'esecutore materiale) in quanto non applicabili per la Fondazione FROM, quali:
 - a) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 D. Lgs. 231/2001);
 - b) reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. 231/2001);
 - c) reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001);
 - d) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1, D. Lgs. 231/2001);
 - e) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzi di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001);
 - f) reati transnazionali (L. n. 146/2006).
- Reati per i quali sono stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione (se non eventualmente in concorso con l'esecutore materiale) nell'ambito delle attività svolte da FROM, quali:
 - a) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni

- di riconoscimento (art. 25-bis, D. Lgs. 231/2001);
 - b) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D. Lgs. 231/2001);
 - c) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D. Lgs. 231/2001);
 - d) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs. 231/2001);
 - e) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/2001);
 - f) razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D. Lgs. 231/2001).
- Reati la cui possibilità di accadimento non è esclusa a priori per l'attività svolta da FROM, quali:
 - a) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, D. Lgs. 231/2001);
 - b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D. Lgs. 231/2001);
 - c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/2001);
 - d) concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità, corruzione e indebita destinazione di denaro o cose mobili, (art. 25, D. Lgs. 231/2001);
 - e) reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001);
 - f) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/2001);
 - g) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001);
 - h) induzione a trasmettere dati ed informazioni non veritiere (art. 25-decies, D. Lgs. 231/2001);
 - i) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001).

L'*output* ottenuto dal processo di *risk assesment* corrisponde ad una mappatura delle singole attività aziendali classificate in funzione del livello di rischio attribuito laddove per le attività a rischio potenziale più elevato (c.d. attività aziendali "sensibili") è richiesta una priorità di attenzione con necessità di individuare interventi specifici di verifica.

Le "attività sensibili" rilevate, per le quali sono state identificate idonee regole interne ad integrazione del Codice Etico (in particolare tramite i principi di comportamento ed i presidi di controllo contenuti nelle Parti Speciali del presente Modello), sono nel seguito esposte.

<u>Attività sensibili</u>	<u>Regolamentazione nel MOG</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle attività di ricerca clinica (sia in qualità di promotore che di partner) - Gestione delle attività di partecipazione a bandi pubblici e privati per la richiesta di contributi/finanziamenti con FROM capofila o partner 	<p style="text-align: center;">PARTE SPECIALE A: Gestione delle attività ricerca clinica tramite partecipazione a bandi pubblici e privati</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente 	<p style="text-align: center;">PARTE SPECIALE B: Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei sistemi informativi 	<p style="text-align: center;">PARTE SPECIALE C: Gestione dei sistemi informativi</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze 	<p style="text-align: center;">PARTE SPECIALE D: Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione della tesoreria (operazioni bancarie e rapporti con gli istituti finanziari, pagamenti ed incassi) - Gestione della contabilità e delle relazioni con i soci, amministratori ed altri soggetti 	<p style="text-align: center;">PARTE SPECIALE E: Gestione della tesoreria, della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali periodici</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione adempimenti, documentazione e delle richieste di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione (ad es. Prefettura, Agenzia Entrate, etc...) 	<p style="text-align: center;">PARTE SPECIALE F: Gestione dei rapporti e relazione con l'amministrazione pubblica anche con riferimento ad adempimenti e gestione delle visite ispettiva da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio</p>

3. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO DI FROM

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello ed al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza ad esempio di:

- modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- cambiamenti delle aree di *business*;
- significative violazioni alle prescrizioni del Modello;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello, segnalati in forma scritta dall'OdV al Consiglio di Amministrazione, devono essere presi tempestivamente in considerazione da quest'ultimo per le delibere di propria competenza.

L'OdV è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione di eventuali nuove norme e procedure aziendali ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica. In ogni caso l'OdV ha il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

- introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- revisione dei documenti e delle procedure aziendali e societarie che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. L'Organismo di Vigilanza di FROM

Secondo quanto previsto dall'art. 6, lett. B) del D.Lgs. 231/01, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità amministrativa prevista dal Decreto stesso, se l'organo dirigente ha, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, così come proposti dalle linee guida emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo amministrativo.

Al fine di assicurare tali requisiti, l'OdV riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che lo stesso o alcuno dei suoi componenti possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei loro compiti. L'OdV è indipendente e separato dai settori operativi dell'Ente ed è necessario che: (a) disponga dei necessari poteri di ispezione e controllo; (b) abbia la facoltà di accedere alle informazioni aziendali rilevanti; (c) abbia una indipendenza economica e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

Il requisito della professionalità è garantito dal possesso, da parte dell'OdV, di competenze tecniche specialistiche, legali, contabili e organizzative adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Questo si traduce nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive, rispetto

all'effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice aziendale.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV deve vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare l'effettività e l'efficacia dello stesso, promuoverne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Fondazione.

Il D.Lgs. 231/01 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, FROM ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla Legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, sia in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

4.2. Nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni.

I componenti sono sempre rieleggibili. L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso che deve essere effettuata nel primo Consiglio di Amministrazione utile.

Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

All'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136»);
- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a Fondazione nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. 231/2001 e sia stata imputata grave negligenza in capo all'Organismo di Vigilanza;
- rivestire incarichi esecutivi nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- svolgere funzioni di *business* per conto della Fondazione;
- avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli Amministratori, intendendosi per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai parenti e affini entro il quarto grado.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità –, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le direzioni, funzioni e strutture della Fondazione ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, *budget* di spesa all'Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest'ultimo che dovranno essere formalmente presentate al Consiglio di Amministrazione.

L'assegnazione del *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento dei compiti assegnatigli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/01. In caso di necessità, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione di disporre anche di cifre superiori, dandone adeguata rendicontazione successiva.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Fondazione, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una sentenza di condanna definitiva della Fondazione ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei reati o illeciti amministrativi previsti dal Decreto (o reati/illeciti amministrativi della stessa indole);
- la violazione degli obblighi di riservatezza a cui l'OdV è tenuto;
- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- una grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti quale, ad esempio, l'omessa redazione della relazione informativa periodica al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un OdV *ad interim*.

4.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri d'iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01.

In particolare, l'OdV deve vigilare:

- sulla reale adeguatezza ed effettività del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D.Lgs. 231/01, tenendo conto anche delle dimensioni e della complessità organizzativa e operativa della Fondazione;
- sulla permanenza nel tempo dei requisiti di adeguatezza ed effettività del Modello;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, rilevando eventuali violazioni e proponendo i relativi interventi correttivi e/o sanzionatori agli organi aziendali competenti;
- sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative, proponendo le eventuali azioni di adeguamento agli organi aziendali competenti e verificandone l'implementazione.

Per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, all'OdV sono attribuiti i compiti e i poteri di:

- accedere a tutte le strutture della Fondazione e a tutta la documentazione aziendale rilevante al fine di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello;
- effettuare verifiche a campione mirate su specifiche attività/operazioni a rischio e sul rispetto dei presidi di controllo e di comportamento adottati e richiamati dal Modello e da eventuali procedure aziendali;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/01;
- coordinarsi con le funzioni aziendali di riferimento per valutare l'adeguatezza del corpo normativo interno adottato e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole interne, procedure, modalità operative e di controllo) verificandone, successivamente, l'attuazione;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale;
- richiedere ai responsabili aziendali, in particolare a coloro che operano in aree aziendali a potenziale rischio reato, le informazioni ritenute rilevanti ai fini di verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello;
- raccogliere eventuali segnalazioni provenienti da qualunque Destinatario del Modello in merito a: i) eventuali criticità delle misure previste dal Modello; ii) violazioni dello stesso; iii) qualsiasi situazione che possa esporre la Fondazione a rischio di reato.
- segnalare periodicamente ai responsabili delle Direzioni/Funzioni interessate eventuali violazioni di presidi di controllo richiamati dal Modello o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo dirigente per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i Destinatari del Modello.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio Regolamento ove si prevedono, tra l'altro, la calendarizzazione e le modalità di svolgimento delle adunanze e delle procedure di voto, nonché la procedura seguita per il trattamento delle segnalazioni.

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui sono a conoscenza a causa dello svolgimento del loro incarico.

4.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello organizzativo adottato da FROM ai fini del D.Lgs. 231/2001, le Direzioni/Funzioni aziendali di volta in volta interessate devono obbligatoriamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza i seguenti flussi informativi concernenti informazioni generali:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o di procedimenti penali, anche nei confronti di ignoti, relativi a fatti d'interesse e/o che possano coinvolgere la Fondazione, i suoi dipendenti o componenti degli organi sociali (relativi al D.Lgs. 231/01 e non);
- i provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità Pubbliche;
- ogni atto o citazione a testimoniare che veda coinvolti soggetti della Fondazione o che collaborano con essa;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti (non solo in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/01);
- le informazioni relative alle eventuali visite ispettive, accertamenti e richieste documentali da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione e comunicati da tutte le Direzioni/Funzioni aziendali;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie, anche con riferimento alle procure conferite/revocate;
- anomalie o criticità riscontrate dai responsabili nello svolgimento delle attività sensibili per l'applicazione del D.Lgs. 231/01;
- esiti degli audit periodici svolti dai diversi enti certificatori in materia di salute e sicurezza e in materia ambientale.

In capo a ciascun Responsabile di Direzione/Funzione della Fondazione, in qualità di soggetto preposto alla completa e corretta adozione delle regole aziendali a presidio dei rischi individuati nei settori di sua competenza, è altresì previsto l'obbligo di trasmettere all'Organismo di Vigilanza, su base periodica o al verificarsi di determinati eventi, i dati e le informazioni da questi richiesti (c.d. "flussi informativi concernenti informazioni specifiche") anche sulla base di specifiche procedure adottate o comunicazioni inviate dall'OdV stesso.

I flussi informativi concernenti le informazioni di carattere generale e i flussi informativi concernenti le informazioni specifiche devono essere inviati all'OdV in forma scritta utilizzando l'indirizzo di posta elettronica albertocarrara@odcebergamo.legalmail.it. Ogni flusso informativo è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo). I componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato dai Destinatari del Modello, mediante apposite segnalazioni, anche in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01.

Più precisamente, tutti i Destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV le seguenti informazioni (c.d. "segnalazioni"):

- la commissione, il tentativo di commissione o il ragionevole pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- eventuali presunte violazioni alle modalità comportamentali ed operative definite nel Codice Etico, nel Modello e/o nel corpo normativo aziendale, di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza;
- in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento o omissione rilevato o osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- osservazioni sull'adeguatezza del sistema di controllo;
- qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale indicando le ragioni delle difformità e dando atto del diverso processo seguito.

La Fondazione, in ottemperanza ai disposti normativi in materia di *whistleblowing*:

- a) ha istituito canali di segnalazione dedicati che consentano ai soggetti di cui all'art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Decreto o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) tutela, tramite misure ad hoc, il segnalato.

Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, in particolare, ogni flusso informativo potrà essere inviato alla casella di posta elettronica 231@fondazionefrom.it e secondo le modalità previste nella Procedura per la gestione delle segnalazioni", all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

Ogni segnalazione è destinata all'Organismo di Vigilanza che ricevute le informazioni, avrà il dovere di agire in modo da tutelare coloro che hanno segnalato l'avvenuta irregolarità contro eventuali ritorsioni o discriminazioni, garantendone la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge a tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in male fede.

Successivamente alla ricezione della segnalazione l'Organismo di Vigilanza dovrà compiere una sommaria istruttoria, atta a verificare la fondatezza della stessa, mediante audizione dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione. A conclusione di tale fase si potrà procedere all'archiviazione della segnalazione verbalizzando i motivi della decisione, ovvero nel caso in cui vengano riscontrate effettive violazioni del Modello decidere di segnalare al Consiglio di Amministrazione la necessità o opportunità di dare corso al procedimento disciplinare.

4.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

In particolare l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione (e per conoscenza all'Organo di Controllo):

- periodicamente (annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio) una relazione informativa, relativa all'attività svolta
- al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione per quanto di competenza.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque la facoltà di richiedere la propria audizione al Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità.

Allo stesso modo, il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo hanno facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza qualora lo ritengano opportuno.

Nell'ambito della relazione informativa periodica vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- eventuali criticità emerse;
- stato di avanzamento di eventuali interventi correttivi e migliorativi del Modello;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del periodo in ordine a presunte violazioni al Modello o al Codice Etico;
- il piano di attività previsto per il periodo successivo;
- altre informazioni ritenute significative.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1. Funzione del sistema disciplinare e sanzionatorio

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/01 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello e relativi Allegati da parte dei Destinatari, costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del Modello stesso.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01.

In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della Fondazione al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello e dai relativi Allegati.

5.2. I principi generali

FROM condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che alla Legge, al Modello e al Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Fondazione stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Ogni violazione del Modello da chiunque commessa, deve essere immediatamente segnalata secondo le modalità di cui al paragrafo 4.4 precedente; ferme restando le procedure ed i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. Il dovere di segnalazione grava su tutti i Destinatari del Modello.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello e del Codice Etico;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo all'attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

5.3. Le misure disciplinari

Il Modello di FROM costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni. Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (impiegati, quadri e dirigenti) e legato alla Fondazione da qualsiasi contratto di lavoro (*full time o part time*), con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata) è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Misure nei confronti di lavoratori dipendenti non dirigenti

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL di categoria. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla Legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare. Ferma restando la discrezionalità del titolare del potere disciplinare, si applicano, a titolo esemplificativo:

- per la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello, la sanzione del richiamo;
- per la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera e l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera, la sanzione pecuniaria;
- per la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello, l'ostacolo all'attività di vigilanza dell'OdV, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni e la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello, la sanzione della sospensione dalla mansione o dall'incarico e dalla retribuzione.

Nel caso di reiterazione di violazioni, ovvero di violazioni di particolare gravità, o che hanno esposto la Fondazione al pericolo di conseguenze pregiudizievoli, si applica una sanzione di maggiore gravità rispetto a quella prevista per la violazione commessa o, nei casi più gravi, il licenziamento.

Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione del Modello da parte dei Dirigenti, la Fondazione provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dal CCNL applicabile e dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il D.Lgs. 231/01 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "informazione" nei confronti dell'OdV e di "segnalazione" nei confronti del soggetto a cui è affidata la gestione delle segnalazioni;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o *partner* della Fondazione.

In ogni caso, se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nella risoluzione del rapporto di lavoro.

L'accertamento delle suddette infrazioni (eventualmente su segnalazione dell'OdV e/o del Datore di Lavoro nel caso di infrazioni al sistema della salute e sicurezza sul lavoro), la gestione dei provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse sono di competenza della Direzione.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'OdV per le valutazioni e il monitoraggio di sua competenza.

Misure nei confronti degli Amministratori

Se la violazione riguarda un Amministratore della Fondazione, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo mediante relazione scritta. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione può applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante alla Fondazione.

Nei casi più gravi e quando la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Fondazione, il Consiglio di Amministrazione propone la revoca dalla carica.

Si specifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che costituisce violazione dei doveri degli Amministratori:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il D.Lgs. 231/01 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;

- l'inadempimento degli obblighi di "informazione" nei confronti dell'OdV;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o *partner* della Fondazione.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'OdV per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

Misure nei confronti del Collegio dei Revisori

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio dei Revisori, l'Organo Amministrativo qualora le violazioni siano tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'OdV per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

Misure nei confronti dei consulenti, collaboratori e partner commerciali

L'adozione da parte di *partner* commerciali, fornitori, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Fondazione di comportamenti in contrasto con il D.Lgs. 231/01 e con i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico (e, per i collaboratori più stretti, nel Modello 231 adottato da FROM) sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico (e, per i collaboratori più stretti, nel Modello 231 adottato da FROM) o l'adozione di comportamenti in contrasto con il D.Lgs. 231/01 saranno considerate inadempimenti degli obblighi contrattuali e potrà dar luogo alla risoluzione del contratto da parte di FROM.

Misure a tutela delle segnalazioni (Whistleblowing)

È causa di contestazione e successiva eventuale sanzione disciplinare nei confronti di dipendenti, amministratori e di terzi secondo i criteri di valutazione sopra esposti:

- la violazione della riservatezza sull'identità delle persone che abbiano segnalato, illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro;
- l'effettuazione di false segnalazioni per ottenere vantaggi personali o per soggetti a sé collegati o per danneggiare altre persone;
- la determinazione di un illegittimo pregiudizio alle persone mediante l'adozione, nei loro confronti, di atti discriminatori o ritorsivi in ragione della segnalazione medesima.

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO DI FROM

6.1. Premessa

L'adeguata formazione e la costante informazione dei Destinatari in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello e nei suoi Allegati rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione dello stesso.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e

di trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Fondazione ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dalla Direzione, che identifica, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, la migliore modalità di fruizione di tali servizi. L'attività di comunicazione e formazione (ivi compreso il piano di formazione) è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza che potrà proporre eventuali integrazioni ritenute utili.

6.2. La comunicazione

L'adozione del presente Modello e del Codice Etico sono comunicate a tutto il personale dirigente e non dirigente in forza in azienda nonché ai collaboratori più stretti al momento dell'adozione stessa, tramite diffusione del Modello e del Codice Etico.

In sede di assunzione, al nuovo personale è richiesta la presa visione del Modello e del Codice Etico.

6.3. Formazione ai dipendenti ed eventuali consulenti abituali stretti

Al fine di agevolare la comprensione della normativa di cui al Decreto e del Modello, i dipendenti ed i collaboratori abituali più stretti, con modalità diversificate secondo il loro ruolo e grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative promosse.

FROM garantisce l'organizzazione delle attività formative specifiche rivolte ai Dirigenti, agli altri dipendenti ed ai collaboratori più stretti coinvolti nelle attività sensibili, con frequenza e contenuti idonei a garantire la conoscenza del Decreto e la diffusione del Modello. Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria rispetto a tutti i destinatari della formazione stessa e deve essere documentata.

6.4. Informazione a collaboratori esterni, consulenti e terze parti in genere

Dovranno essere forniti a soggetti esterni a FROM apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Fondazione sulla base del Modello e del Codice Etico.

I *partner* esterni, consulenti e collaboratori sono informati, all'atto dell'avvio della collaborazione, dell'adozione, da parte della Fondazione, del Modello e del Codice Etico e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/01, nonché ai principi etici e alle linee di condotta adottati da FROM tramite il Codice Etico e, per i collaboratori più stretti, tramite il presente Modello.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ALLEGATO 1

**Elenco dei reati presupposto ex D. Lgs.
231/2001**

Art. 24 e 25 del Decreto: reati contro la Pubblica Amministrazione

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023];
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023];
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024];
- peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024].

Art. 24 *bis* del Decreto: delitti informatici e trattamento illecito di dati

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024];
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024];
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024];
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024];
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024].

Art. 24 ter del Decreto: delitti di criminalità organizzata

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla l. n. 69/2015];
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, l. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima l. 62/2014];
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal d.lgs. n. 202/2016];
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (l. 203/91);
- illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Art. 25 bis del Decreto: reati contro la fede pubblica

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Art.25 bis.1 del Decreto: delitti contro l'industria e il commercio

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla l. n. 206/2023];
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Art. 25 ter del Decreto: reati societari

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla Legge n. 69/2015];
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla l. n. 69/2015];
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla l. n. 262/2005];
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla l. n. 190/2012; modificato dal d.lgs. n. 38/2017 e dalla l. n. 3/2019];
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal d.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla l. n. 3/2019];
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) [articolo modificato dal d.lgs. n. 224/2023];
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs. 19/2023) [aggiunto dal d.lgs. n. 19/2023].

Art. 25 quater del Decreto: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater c.p.);
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270- quater.1) [inserito dal d.l. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 43/2015];
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);

- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (l. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal d.lgs. 21/2018];
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (l. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (l. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (l. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- convenzione di new york del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Art. 25 *quater*.1 del Decreto: delitti contro la persona

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583 *bis* c.p.).

Art. 25 *quinquies* del Decreto: delitti contro la personalità individuale

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater*) [articolo modificato dalla l. n. 238/2021];
- pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, l. 6 febbraio 2006 n. 38];
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)
- tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal d.lgs. 21/2018];
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021].

Art. 25 *sexies* del Decreto: abusi di mercato

- manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58/1998) [modificato dal d.lgs. 107/2018 e dalla legge n. 238/2021];
- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla legge n. 238/2021].

Art. 187- *quinquies* TUF: Altre fattispecie in materia di abusi di mercato

- divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 reg. ue n. 596/2014);
- divieto di manipolazione del mercato (art. 15 reg. ue n. 596/2014).

Art. 25 *septies* del Decreto: delitti contro la persona

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Art. 25 octies del Decreto: delitti contro il patrimonio

- ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal d.lgs. 195/2021];
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal d.lgs. 195/2021];
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal d.lgs. 195/2021];
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal d.lgs. 195/2021].

Art. 25 octies 1 del Decreto: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla l. n. 137/2023 e modificato dal d.l. 19/2024].

Art. 25 octies 1 comma 2 del Decreto: Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Art.25 novies del Decreto: delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. n.633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla siae; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. n.633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla l. n. 166/2024];
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. n.633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla l. n. 166/2024];
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo,

cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. n.633/1941) [modificato dalla l. n. 166/2024];

- mancata comunicazione alla siae dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. n.633/1941) [modificato dalla l. n. 166/2024];
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. n.633/1941).

Art.25 decies del Decreto: false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Art. 10 della Legge 146/2006: reati transnazionali

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- le seguenti fattispecie non integrano reati presupposto alla responsabilità dell'ente, ma ipotesi di responsabilità amministrativa in relazioni alle quali si applicano gli artt. 6, 7, 8 e 12 d.lgs. 231/2001.

Art.25 undecies del Decreto: Reati Ambientali

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla l. n. 137/2023];
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla l. n. 137/2023];
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (l.

- n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (d.lgs n.152/2006, art. 137).
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (d.lgs n.152/2006, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d.lgs n. 152/2006, art. 257);
- traffico illecito di rifiuti (d.lgs n.152/2006, art. 259);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs n.152/2006, art. 258);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal d.lgs. n. 21/2018];
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel sistri di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda sistri - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- sanzioni (d.lgs. n. 152/2006, art. 279);
- inquinamento doloso provocato da navi (d.lgs. n.202/2007, art. 8);
- inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs. n.202/2007, art. 9);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (l. n. 549/1993 art. 3).

Art. 25 duodecies del Decreto: impiego di cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del testo unico di cui al D. Lgs. N. 286/1998);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D.Lgs. n. 286/998).

Art. 25-terdecies del Decreto: Razzismo e xenofobia

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal d.lgs. n. 21/2018].

Art. 25-quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

- frodi in competizioni sportive (art. 1, l. n. 401/1989);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, l. n. 401/1989).

Art. 25-quinquesdecies: Reati Tributari

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 75/2020];
- omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 75/2020];
- indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal d.lgs. n. 75/2020 e modificato dal d.lgs. n. 87/2024].

Art. 25-sexiesdecies: Contrabbando

- contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 d.lgs. n. 141/2024);
- contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 d.lgs. n. 141/2024);
- contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 d.lgs. n. 141/2024);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 d.lgs. n. 141/2024);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 d.lgs. n. 141/2024);
- contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 d.lgs. n. 141/2024);
- contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 d.lgs. n. 141/2024);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 d.lgs. n. 141/2024);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 d.lgs. n. 141/2024);
- equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 d.lgs. n. 141/2024);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 d.lgs. n. 141/2024);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 d.lgs. n. 504/1995);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis d.lgs. n. 504/1995);
- fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 d.lgs. n. 504/1995);
- associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 d.lgs. n. 504/1995);
- sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 d.lgs. n. 504/1995);
- circostanze aggravanti (art. 45 d.lgs. n. 504/1995);
- alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 d.lgs. n. 504/1995).

Art. 25-duodevicies: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Art. 12 L. n. 9/2013: responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

- impiego adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla l. n. 206/2023];
- contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

D.Lgs. 129/2024 Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.


- responsabilità dell'ente (art.34 d.lgs. 129/2024);
- divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (ue) 2023/1114);
- divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (ue) 2023/1114);
- divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (ue) 2023/1114).

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ALLEGATO 3

Organigramma della Società

ORGANIGRAMMA FROM – ETS



ORGANIGRAMMA FROM – ETS

